

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione Regolamento T.O.S.A.P. e classificazione delle aree;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi della legge N°142/1990;
- Con voti favorevoli 13, su 13 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI RIPABOTTIONI

Provincia di Caserta

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Proponente: SINDACO

Oggetto: Approvazione Regolamento T.C.S.A.P. e classificazione
delle aree.

I L S I N D A C O

- Preso atto che si rende necessario procedere all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. 15/11/1993, N°507;
- che la tassa é graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione;
- che di conseguenza le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche devono essere classificate in almeno due categorie;
- che l'elenco di classificazione deve essere deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, e pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici;
- ritenuto opportuno classificare le strade, gli spazi, le aree pubbliche in tre categorie;
- Visto lo schema di regolamento, predisposto dalla Commissione Consiliare permanente, meritevole di approvazione,

P R O P O N E

- 1) di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche formato da n.25 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di classificare le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche in tre categorie come risulta dall'allegato A e B.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

COMUNE DI RIPARTONI

REGOLAMENTO T.O.S.P.A.

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2	OGGETTO DEL SERVIZIO	1
ART. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE	1
ART. 4	OGGETTO DELLA TASSA	1
ART. 5	OGGETTI ATTIVI E PASSIVI	1
CAP. II		
ART. 6	NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI	1
ART. 7	FORMAZIONE DI COMMISSIONE	1
ART. 8	COMPETENZE	1
ART. 9	SEDE DELLA COMMISSIONE	1
ART. 10	COMPETENZE DELLE COMMISSIONI	1
ART. 11	NORME PER LA ESERCIZIO DEL LAVORO	1
ART. 12	COMPETENZE INDIVIDUALI	1
ART. 13	COMPETENZE COLLETTIVE	1
CAP. III		
ART. 14	DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	1
ART. 15	ACCERTAMENTO, RIFORMA E ESERCIZIO DELLA TASSA	1
CAP. IV		
ART. 16	TARIFE - ESENZIONI	1
ART. 17	ESENZIONI	1
ART. 18	ESERCIZIO DI TASSAZIONE	1
ART. 19	ESERCIZIO	1
CAP. V		
ART. 20	CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	1
ART. 21	CONTRAZIONE	1
ART. 22	INDIRIZZO	1
ART. 23	ESERCIZIO	1
ART. 24	ESERCIZIO	1
ART. 25	ESERCIZIO	1
ART. 26	ESERCIZIO	1
ART. 27	ESERCIZIO	1
ART. 28	ESERCIZIO	1
ART. 29	ESERCIZIO	1
ART. 30	ESERCIZIO	1

nte
e at-
supa-
ma-
re
i al-
i la
sere
Iste
he al
nto co

REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

CAPO I - NORME GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART.3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare, alla Giunta Comunale, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART.4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art.38 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART.5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art.39 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART.6
DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione deve essere presentata su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

ART.7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART.8
AUTORIZZAZIONE

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

ART.9
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Art.14 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Sindaco ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica.

4. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
6. Il provvedimento di revoca per interesse pubblico è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 10

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
2. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca.
3. La decadenza della concessione non dà diritto al rimborso della tassa già pagata.

ART. 11

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in ripristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 12

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta nonchè delle soprattasse previste dall'articolo 21 del presente regolamento.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 13
PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o alla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. I passi carrabili antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento si intendono tutti costruiti dal comune.
4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il Sindaco, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 4 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
6. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
7. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 14

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
(Art. 50 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 15

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
(Art. 51 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. L'Ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di

- tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, e effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 14, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, dandone contestualmente notizia all'interessato secondo quanto previsto dall'art.46 dello statuto comunale. Trascorsi i termini di cui all'art.46, comma 4, dello statuto comunale l'ufficio comunale emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
 3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
 4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
 5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.
 6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART. 16 - TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nelle aree appartenenti alla prima categoria è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una imposta nella misura minima risultante dalle tariffe stabilite dalla legge per i comuni di classe V^a, con la maggiorazione del 18% .
2. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nelle aree appartenenti alla seconda categoria si applica una riduzione del 15 %, per la terza categoria una riduzione del 30% .
3. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
4. Per le occupazioni relative a periodi superiori a 14 giorni viene concessa una riduzione della tariffa del 25% .
5. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.
6. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15/11/1993, n.507, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni alla tariffa ordinaria:
 - a) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.45, c.4): maggiorazione dello zero %;
 - b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt.44, c.1, lett.c) e 45, c.2, lett.c): riduzione del zero %;
 - c) divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili e pedonali, posti a filo con il manto stradale (art.44, c.8): riduzione del 70%;
 - d) passi carrabili: riduzione del 50 per cento.
 - e) passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art.44, c.9): riduzione del 90 %;
 - f) passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art.44, c.10): riduzione del 70 %;
 - g) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art.45, c.6): riduzione/maggiorazione del zero.%;
 - h) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art.45, c.6-bis): riduzione del 50 %.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art.42, c.5, primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10 %.

ART. 17

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 saranno classificate in tre categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. /

ART. 18

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

(Art. 48 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

ART. 19

ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 20
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1992, n. 413".

ART. 21
SANZIONI

(Art. 53 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omessa, tardiva o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 14, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 22
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.25
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore allo scadere della seconda pubblicazione all'albo pretorio prevista dall'art.58, comma 6, dello statuto comunale.

2. Coloro che sono già titolari di concessione di suolo pubblico alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno presentare nuova denuncia entro il 31 Dicembre 1995.



Comune di Ripabottoni

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19
86040 Ripabottoni

C.F. 00054410709
P. IVA 00054410709

STRADE DI PRIMA CATEGORIA

- C.so Garibaldi
- Piazza Marconi
- C.so Vittorio Emanuele III
- Largo Cairoli

STRADE DI SECONDA CATEGORIA

- Via Tufo (Tratto dal C.so Garibaldi all'inizio dell'incrocio con Via Orvieto)
- Via Trieste e Trento
- Via Roma (Tratto da incrocio con Via Monte Grappa a Strada Comunale di Campobasso)
- Via Paolo Gamba
- Via Ripetta (Tratto da C.so Vittorio Emanuele a inizio Via Mazzini)
- Via Pietro Ramaglia
- Via Armando Diaz

STRADE DI TERZA CATEGORIA

Tutte le altre

COMMISSIONE DI RIPABOTTONI (CB)

EDILIZIA, esaminato l'unito progetto;

ESPRIME

PARENTE favorevole

li 29-06-95

I MEMBRI

- Antonio Danusso
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]

UFF. SAN. _____

IL PRESIDENTE [Signature]

IL SEGRETARIO [Signature]



Comune di Ripabottoni

Provincia di Campobasso

Cso Garibaldi, 19
86040 Ripabottoni

C.F. 00054410709
P. IVA 00054410709

ZONIZZAZIONE

Centro Abitato : Zona A • • del programma di fabbricazione

Zona limitrofa : Raggio di 300 metri dai confini della zona A • • del programma di fabbricazione - **INCLUSA ZONA TURISTICO ALBERGHIERA**

Sobborghi e zone periferiche: Zone C e D del programma di fabbricazione

Frazioni: zona E e rimanenti del programma di fabbricazione

COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)

LA COMMISSIONE EDILIZIA, esaminato l'unito progetto:

ESPRIME

PARERE favorevole

li 29-06-95

I MEMBRI

Santofola Domenico
[Signature]
[Signature]
[Signature]

UFF. SAN. _____

IL PRESIDENTE [Signature]

IL SEGRETARIO [Signature]

P A R E R E T E C N I C O

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 8/6/1990, N°142.

Li _____

IL TECNICO COMUNALE

P A R E R E C O N T A B I L E


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.53 comma 1 della legge 8 Giugno 1990, N°142. Inoltre,

~~Si attesta che l'impegno di spesa assunto con la presente delibera ha la relativa copertura finanziaria ai sensi art.55 comma 5 legge 8/6/1990, N°142.~~

Li 30/6/1995

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

LA MARCA Walter




P A R E R E D I L E G I T T I M I T A'

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART.53 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N°142.

Li 30/6/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca Crisponi



del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

(1) F.to Frenza Michele

Art. 22

Statuto Comunale

Il Segretario Comunale

(1) F.to Francesca Crisponi

QUESTA DELIBERAZIONE

- 5 LUG 1995

2) viene pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal

Dalla residenza Municipale, addì

Il Segretario Comunale

F.to Francesca Crisponi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. (3)

Dalla residenza Municipale, addì - 5 LUG. 1995



Il Segretario Comunale

Francesca Crisponi

REGIONE MOLISE - Comitato di Controllo - Sezione per gli Atti dei Comuni della Provincia

N. di Prot. 5581/5006

Nella seduta del 20-9-95 non è stata verificata la legittimità

il 20-9-95

P. C. C.

il 20-9-95

IL SEGRETARIO

f.to: Dott. P. Scardiceli

IL PRESIDENTE

f.to: Avv. A. Di Tommaso

- (1) Per le copie scrivere "firmato"
- (2) Cancellare quello che non fa a caso
- (3) Cancellare se trattasi della deliberazione originale